

1. Informazioni generali

Per tutti gli ordini da noi assegnati, si applicano esclusivamente le condizioni d'acquisto riportate di seguito per l'intera durata del rapporto commerciale. Non si riterranno pertanto valide le eventuali condizioni commerciali generali diverse, contrarie o integrative del fornitore nemmeno qualora non notificassimo il nostro disaccordo in ogni singolo caso, salvo che queste condizioni siano da noi espressamente riconosciute in forma scritta e in via preliminare. Accettando l'ordine, il fornitore riconosce l'applicabilità esclusiva delle presenti condizioni d'acquisto.

2. Stipula del contratto

2.1 I nostri ordini acquisiscono valore vincolante non prima dell'emissione in forma scritta o della conferma.

2.2 Se i nostri ordini non contengono espressamente alcuna scadenza vincolante, il fornitore è tenuto a confermare (accettare) in forma scritta il nostro ordine entro una settimana dalla data dell'ordine stesso, indicando il numero dell'ordine e la data, ricordando che tutta la corrispondenza concernente l'ordine in questione deve riportare i suddetti dati. L'accettazione si riterrà puntuale in funzione del pervenimento della conferma d'ordine scritta. Ogni eventuale variazione rispetto ai nostri ordini deve essere segnalata chiaramente nella conferma d'ordine; in questo caso si avrà una nuova offerta, che necessiterà della nostra approvazione.

2.3 I nostri ordini e le conferme d'ordine del fornitore soddisfano il requisito della forma scritta se trasmessi per fax o e-mail.

3. Tempi di consegna e ritardo di consegna

3.1 Le tempistiche di consegna indicate nell'ordine sono vincolanti. Il fornitore deve avvertirci tempestivamente e in forma scritta qualora per qualsiasi ragione non fosse in grado di rispettare le tempistiche di consegna; in questa stessa sede dovrà essere comunicata anche la nuova data di consegna. Le consegne anticipate necessitano del nostro consenso esplicito.

3.2 Se il fornitore non evade la fornitura o non rispetta le tempistiche di consegna concordate o è in ritardo con le prestazioni, in tal caso i nostri diritti si definiranno ai sensi di legge. Restano invariate le disposizioni del punto 3.3.

3.3 In caso di ritardo da parte del fornitore, ci riserviamo la facoltà di applicare una penale contrattuale pari all'1% del prezzo netto per ogni settimana di calendario completa, senza tuttavia superare in totale il 5% del prezzo netto della merce consegnata in ritardo. La clausola penale può concorrere con l'adempimento del contratto e può esserne richiesta l'applicazione quale importo minimo di un risarcimento danni dovuto dal fornitore ai sensi delle disposizioni di legge; resta invariata la facoltà di richiedere ulteriori indennizzi. Qualora accettassimo la consegna in ritardo, applicheremo la penale contrattuale al più tardi in occasione del pagamento finale.

4. Consegna, imballaggio, assicurazione ed efficienza energetica

5.1 In territorio tedesco, la consegna si effettua "franco domicilio" presso il luogo indicato nell'ordine, salvo accordi scritti diversi.

4.2. Il fornitore deciderà in merito al tipo e alla durata del trasporto scegliendo la soluzione per noi più conveniente.

4.3 Tutti i documenti di spedizione e tutti gli scritti contestuali al contratto di fornitura devono riportare oltre all'indicazione dell'articolo, anche il nostro codice di materiale e il numero d'ordine, la data dell'ordine, le quantità ordinate, nonché la tipologia dell'imballaggio. Il fornitore sarà ritenuto responsabile in caso di errori nella dichiarazione sul documento di trasporto.

4.4 Il fornitore si assume ogni rischio in caso di perdita o deterioramento accidentali della merce. Il rischio si trasferisce a noi soltanto al momento della consegna presso luogo stabilito (vedere il paragrafo 15).

4.5 Per quanto concerne l'imballaggio, il fornitore deve rispettare le disposizioni di legge in vigore, soprattutto la normativa sull'imballaggio. Se il fornitore desidera che gli vengano rispediti i materiali d'imballaggio, sarà necessario specificare esplicitamente questa richiesta sui documenti di consegna. In assenza di questa richiesta, abbiamo facoltà di smaltire i vuoti a spese del fornitore. Lo stesso vale per gli imballaggi monouso.

4.6 L'utilizzo efficiente delle energie è un elemento importante della nostra filosofia aziendale. È d'obbligo utilizzare le risorse naturali con consapevolezza e rispetto, attenendosi a procedure che consentano il risparmio energetico e siano sostenibili per l'ambiente. Qualora lo richiedessimo, il fornitore dovrà presentare anche la documentazione relativa alla valutazione dell'efficienza energetica.

5. Regole per l'esportazione e compliance

5.1 Il fornitore è tenuto a soddisfare tutti i requisiti delle norme di legge applicabili sul piano nazionale e internazionale riguardo alle incombenze doganali e al commercio estero, indicando sulla conferma d'ordine, sulla fattura e sulla bolla di consegna tutte le informazioni di cui necessitiamo per attenerci alle norme di legge nazionali e internazionali riguardo alle incombenze doganali e al commercio estero. Rientrano nelle informazioni di cui sopra in particolare i codici degli elenchi d'esportazione e/o il numero ECCN, nonché il codice statistico della merce.

5.2 Il fornitore è tenuto a rispettare le legislazioni nazionali specifiche e il nostro Codice comportamentale di compliance; il Codice comportamentale di compliance è disponibile per il download in Internet, all'indirizzo <https://ag.dmgmori.com>.

5.3 Il fornitore è tenuto a rispettare le disposizioni della legge tedesca sul salario minimo (MiLoG) nella sua versione vigente più recente, in particolare deve corrispondere e versare puntualmente ai propri dipendenti il salario minimo previsto dalla legge. Il fornitore ci solleva da qualsiasi diritto di terzi (in particolare dipendenti ed enti di previdenza sociale, nonché autorità finanziarie) in merito a un'eventuale inosservanza dei propri obblighi ai sensi della legge tedesca sul salario minimo (MiLoG). Lo stesso vale nel momento in cui chi non rispetta la suddetta legge (MiLoG) è un subappaltatore e/o distributore

incaricato dal fornitore oppure relativi subappaltatori e/o distributori. L'obbligo di esonero riguarda sia la responsabilità civile sia le sanzioni di diritto pubblico che possono essere inflitte in funzione dell'eventuale inosservanza della MiLoG. L'obbligo di esonero riguarda inoltre ogni eventuale richiesta da parte degli enti di previdenza sociale e delle autorità finanziarie. Il fornitore ci solleva anche da tutti i costi che possono derivare dall'inosservanza della MiLoG (in particolare le spese giudiziarie e gli onorari degli avvocati). Resta invariato ogni altro diritto di indennizzo in nostro favore.

5.4 Qualora il fornitore violasse consapevolmente gli obblighi descritti al paragrafo 5, ci riserviamo la facoltà di recedere dal contratto o di rescindere lo stesso nel rispetto delle disposizioni di legge, fermo restando ogni ulteriore diritto.

6. Prezzi e condizioni di pagamento

6.1 I prezzi indicati nell'ordine sono fissi. Salvo diverso accordo scritto, il prezzo fisso comprende tutte le prestazioni e i servizi accessori (per es. montaggio, installazione) nonché tutte le spese accessorie (per es. per la corretta esecuzione dell'imballaggio e del trasporto, più eventuali assicurazioni di trasporto e di responsabilità civile, nonché gli oneri doganali in caso di importazione).

6.2 Le fatture devono essere emesse immediatamente dopo la consegna, in duplice copia. Nella fattura è necessario indicare il numero d'ordine, il codice dell'articolo, il nome dell'articolo, la descrizione dell'articolo, il prezzo dell'articolo, la quantità, l'importo della fattura, il referente presso il fornitore, le condizioni di pagamento e il codice del fornitore. Qualora mancassero i suddetti dati, non sarà possibile pagare le fatture.

6.3 Salvo accordi diversi, il pagamento viene effettuato applicando uno sconto del 3% entro 14 giorni, dopo il completamento della consegna e della fornitura, alla ricezione di una regolare fattura, oppure per intero entro 30 giorni.

6.4 Non paghiamo interessi di mora. Qualora cadessimo in mora, si applicano le disposizioni di legge, seppure con la variazione che prevede in ogni caso il sollecito scritto da parte del fornitore.

6.5 Ci riserviamo nella misura dei termini di legge i diritti di compensazione e di ritenzione, nonché l'argomentazione del mancato adempimento dell'ordine. In particolare ci riserviamo la facoltà di trattenere i pagamenti in scadenza qualora sussistessero reclami per forniture incomplete o difettose nei confronti del fornitore. Il fornitore dispone del diritto di compensazione o ritenzione solo in caso di crediti in contropartita validi ai sensi di legge o incontestati.

6.6 Il fornitore non è autorizzato a cedere a terzi i propri crediti nei nostri confronti senza avere ottenuto il nostro consenso scritto.

7. Garanzia per vizi della cosa

7.1. Per quanto concerne i nostri diritti in caso di vizi della cosa o legali riguardo alla merce e di altre violazioni degli obblighi da parte del fornitore, si applicano le disposizioni di legge salvo successivi accordi diversi.

7.2 Per quanto riguarda gli obblighi d'ispezione e di notifica dei difetti, si applicano le disposizioni di legge alla seguente condizione: il nostro obbligo d'ispezione si limita ai difetti rilevabili durante il nostro controllo all'ingresso della merce, osservando la merce esternamente e verificando i documenti di consegna, nonché per mezzo della procedura a campioni eseguita dal nostro Controllo Qualità (per es. danni da trasporto, consegne errate o quantità minori rispetto al previsto). Per il resto, tutto dipende dalla fattibilità dell'ispezione contestualmente ai normali processi commerciali e in considerazione delle contingenze specifiche di ogni singolo caso. Il nostro obbligo di notifica dei difetti relativamente ai difetti rilevati successivamente resta invariato. In ogni caso, la nostra segnalazione (notifica del difetto) si ritiene tempestiva e puntuale nella misura in cui pervenga al fornitore entro 10 giorni lavorativi.

7.3 Se il fornitore non adempie il proprio obbligo di rettifica entro il periodo di tempo da noi ragionevolmente stabilito, a nostra discrezione eliminando il difetto (miglioramento) o fornendo un prodotto senza difetti (sostituzione), ci riserviamo la facoltà di eliminare autonomamente il difetto, richiedendo al fornitore di risarcire o anticipare i costi derivanti. Se l'eliminazione del difetto da parte del fornitore non è andata a buon fine, oppure non è conveniente per noi (per es. a causa di una particolare urgenza, perché è in pericolo la sicurezza aziendale o perché si prospettano danni sproporzionati), non saranno stabilite scadenze particolari; di simili circostanze provvederemo ad avvertire il fornitore al più presto possibile.

7.4 Con il pervenimento della nostra notifica scritta dei difetti presso il fornitore, si sospende la prescrizione dei diritti di garanzia fino al momento in cui il fornitore non avrà rifiutato i nostri reclami oppure fino a quando non avrà dichiarato che il difetto è stato eliminato o non avrà declinato diversamente il proseguimento delle trattative in merito ai nostri reclami. Con la sostituzione del prodotto o l'eliminazione del difetto riprende il conteggio della scadenza della garanzia relativamente ai pezzi sostituiti o rivisti, salvo che il comportamento del fornitore lasci intuire che quest'ultimo non si ritenesse obbligato ad attuare il provvedimento, ma abbia effettuato la sostituzione o l'eliminazione del difetto soltanto per favore o per motivi analoghi.

8. Responsabilità sul prodotto e del produttore; assicurazione

8.1. Qualora ricevessimo reclami da parte di terzi a causa di danni alle persone o alle cose contestualmente alla responsabilità sul prodotto e/o del produttore e qualora il suddetto danno fosse riconducibile a un prodotto del fornitore, il fornitore è tenuto a sollevarci dal reclamo in questione, nella misura in cui egli stesso sia responsabile nei confronti di terzi.

8.2 Se non ha preso accordi diversi con noi, il fornitore è tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile in merito all'azienda, al prodotto e all'ambiente per una somma di copertura minima di 5 milioni di EUR per danni alle persone / alle cose. Il fornitore deve inoltre mantenere una copertura patrimoniale di almeno 1 milione di EUR. Prima di effettuare la prima consegna e in seguito almeno una volta all'anno, il fornitore deve farci pervenire

spontaneamente un attestato scritto che dimostri la validità della sua copertura assicurativa.

9. Dichiarazione di conformità CE / Dichiarazione del costruttore

I prodotti consegnati devono essere conformi a tutte le disposizioni, direttive e norme riguardanti il prodotto specifico. Qualora il prodotto specifico richiedesse una dichiarazione del costruttore o di conformità (CE) ai sensi della Direttiva macchine CE, il fornitore è tenuto a produrla e a presentarla tempestivamente se richiesto.

10. Diritti di proprietà intellettuale

Ci riserviamo espressamente la proprietà intellettuale (diritti d'autore e correlati) relativamente alle forniture realizzate sulla base di disegni, modelli o dati specifici. Tutti i dati messi a disposizione del fornitore, nonché i disegni e i modelli, non devono essere divulgati a terzi. Il fornitore sarà ritenuto responsabile delle conseguenze di un'eventuale violazione della presente disposizione.

11. Mezzi di produzione

I modelli, gli strumenti, i campioni, i disegni e qualsiasi altro materiale messo a disposizione del fornitore ai fini dell'esecuzione dell'ordine restano di nostra proprietà. I mezzi di produzione e riproduzioni degli stessi potranno essere utilizzati soltanto ai fini del nostro ordine. Ultimata l'esecuzione dell'ordine, dovranno essere restituiti spontaneamente, salvo accordi diversi. I disegni e ogni altro materiale sono determinanti solo per l'ordine specifico contestualmente al quale sono stati resi disponibili. Il fornitore deve eseguire l'ordine facendo riferimento soltanto al materiale messo a sua disposizione per l'ordine specifico, a prescindere dall'eventualità che siano state apportate modifiche rispetto all'ordine precedente; i disegni messi a disposizione del fornitore non sono soggetti ad aggiornamento presso i nostri uffici. Per lo stabilimento di Monaco/Geretsried, si ritiene valido sempre l'ultimo disegno inviato, con il rispettivo indice di modifica. Il fornitore sarà ritenuto responsabile in caso di danni derivanti dall'inosservanza della suddetta prescrizione. Il fornitore è tenuto a maneggiare e conservare con cura i mezzi di produzione messi a sua disposizione. In caso di perdita o danneggiamento, sarà tenuto a risarcire i danni.

12. Ordini di lavorazione

12.1 Il materiale da noi consegnato resta in ogni caso di nostra proprietà. In caso di lavorazione, acquisiamo la proprietà del prodotto semifinito o finito, pertanto risultiamo essere i relativi costruttori ai sensi del § 950 comma 1 BGB (codice civile tedesco). Il fornitore funge soltanto da depositario. Questa disposizione si applica anche se i nuovi prodotti hanno un valore maggiore rispetto al materiale consegnato, posto che la merce lavorata è funzionale alla nostra sicurezza solo per l'ammontare del valore del materiale consegnato sotto riserva di proprietà.

12.2 Eventuali lavori straordinari dovuti a difetti di materiali o variazioni nelle misure delle materie grezze consegnate potranno essere messi in conto soltanto previo nostro consenso scritto. Gli eventuali difetti rilevati durante la lavorazione sul materiale da noi consegnato devono essere notificati immediatamente; il proseguimento della lavorazione sarà da noi interrotto fino a nuove istruzioni.

13. Ricambi

13.1 Il fornitore dovrà tenere a disposizione per noi i pezzi di ricambio relativi ai prodotti a noi consegnati per un periodo di almeno 10 anni dalla consegna.

13.2 Se prevede di interrompere la produzione dei ricambi per i prodotti, a dispetto del paragrafo 13.1, il fornitore è tenuto ad avvertirci tempestivamente.

14. Prescrizione

Il termine di prescrizione dei diritti di garanzia per vizi della cosa è di tre anni dal trasferimento del rischio (paragrafo 4.4), salvo applicazione dei termini di prescrizione a prolungamento del termine contrattuale in funzione del caso specifico, in qual caso si applica il termine prolungato. Per il resto, i diritti reciproci delle parti contrattuali decorrono secondo le disposizioni di legge.

15. Luogo di adempimento e foro competente

Il luogo di adempimento per entrambe le parti è il luogo di ricezione da noi specificato di volta in volta. Il foro competente esclusivo fa riferimento alla località dalla quale è stato emesso l'ordine. Per le relazioni contrattuali si applica il diritto tedesco, con esclusione del diritto commerciale ONU.